

Edizione di venerdì 14 dicembre 2018

IMPOSTE SUL REDDITO

Passaggio dai minimi al forfetario sempre possibile dal 2018

di Alessandro Bonuzzi

IVA

L'ATI non è soggetto passivo Iva e non applica il reverse charge

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

Dal conto “in rosso” è possibile presumere ricavi evasi

di Angelo Ginex

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento Iva e responsabilità dell'ex amministratore

di Luigi Ferrajoli

IVA

Modello TR: modifica della scelta tra compensazione e rimborso

di EVOLUTION

RASSEGNA RIVISTE

Il regolamento del lavoro dei soci nelle cooperative di lavoro

di Marco Bellumore

IMPOSTE SUL REDDITO

Passaggio dai minimi al forfetario sempre possibile dal 2018

di Alessandro Bonuzzi

I contribuenti che hanno avviato un'attività adottando il **regime dei minimi** potevano, in ogni caso, **passare al regime forfettario** a partire dal **1º gennaio 2018**, continuando a fruire dell'**aliquota super ridotta del 5%** per i periodi che residuano al compimento del **primo quinquennio**.

È quanto emerge dalla **risposta n. 72** pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate in data **20 novembre 2018**.

Il caso oggetto di disamina riguarda un contribuente che **nel 2014** ha avviato un'attività di **consulenza amministrativa**, avvalendosi del “regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (cd. regime dei minimi).

Avendone i requisiti chiede se può aderire, già **per l'anno 2018**, al **regime forfetario** fruendo dell'aliquota agevolata del 5% prevista per le **start-up**.

L'Agenzia delle entrate, nell'ambito della propria consulenza giuridica, ricorda che:

- il regime forfetario è stato **introdotto** dalla **190/2014** con decorrenza dall'anno 2015;
- l'avvento del nuovo regime, in un primo momento, ha determinato l'**abrogazione** di **tutti** gli altri regimi che si rivolgevano ai piccoli contribuenti, compreso il regime dei minimi, e, per conseguenza, il passaggio di coloro che li adottavano al forfetario. Tuttavia, **in deroga**, i contribuenti che fino al 2014 avevano aderito al regime dei minimi potevano avvalersene per il periodo che **residuava al completamento del quinquennio agevolato** e comunque **fino al compimento del 35º anno di età**;
- successivamente, il decreto milleproroghe (**L. 192/2014** convertito poi nella **L. 11/2015**) ha **prorogato per il solo periodo d'imposta 2015** la possibilità di accedere al regime di vantaggio, che quindi è stato definitivamente abrogato a partire dal **1º gennaio 2016**.

A questo punto si sono venute a creare “**due categorie**” di contribuenti minimi:

- i contribuenti minimi che **applicavano tale regime al 31 dicembre 2014** e che, come detto, potevano scegliere di rimanervi. Per questi soggetti, a detta dell'Agenzia, il regime di vantaggio costituisce il **regime naturale**; pertanto, se hanno scelto di continuare ad applicarlo negli anni successivi **non sono mai stati soggetti al vincolo di permanenza triennale** che normalmente ricorre in caso di opzione per un regime

- d'imposta diverso da quello naturale (*minimi per natura*);
- i contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio **dal 1° gennaio 2015** allorquando era già in vigore il regime forfetario, da considerarsi l'unico regime naturale per le piccole imprese e i piccoli professionisti. Di talché, per questi soggetti, **il regime di vantaggio va considerato opzionale** e, quindi, **vincolante** per almeno un **triennio** (*minimi per opzione*).

Alla luce di ciò, atteso che il contribuente istante ha iniziato l'attività nel 2014, non essendo in tal caso previsto alcun vincolo di permanenza nel regime di vantaggio, l'Agenzia delle entrate, nella **risposta n. 72** in commento, ritiene che egli **possa scegliere di applicare già per l'anno 2018 il regime forfetario**.

Peraltro, afferma l'Agenzia, l'istante può usufruire per il 2018 dell'**aliquota del 5%**, essendo tale annualità l'ultima che residua al compimento del **primo quinquennio** di attività.

Invero, il ragionamento sviluppato nella Risposta n. 72 consente di affermare una **regola di ordine più generale**, secondo cui il passaggio al forfetario con decorrenza 1° gennaio 2018 è consentito non solo ai *minimi per natura* ma anche ai *minimi per opzione*. Difatti, per i contribuenti che hanno applicato il regime di vantaggio "solo" dal 1° gennaio 2015 il **vincolo triennale è scaduto** nel periodo d'imposta 2017.

Pertanto, un professionista o un'impresa che ha avviato l'attività nel 2015 sfruttando la proroga del regime dei minimi poteva **passare al regime forfetario già dall'inizio del 2018** e potrà fruire dell'**aliquota super ridotta del 5% fino all'anno 2019**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

**FORFETTARI E SEMPLIFICATI:
LE REGOLE IN VIGORE NEL 2019**

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

L'ATI non è soggetto passivo Iva e non applica il reverse charge

di Marco Peirolo

In tema di Iva, posto che è **soggetto passivo** l'imprenditore che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportandone individualmente il relativo rischio, di per sé **non risponde a tale nozione l'associazione temporanea di imprese (ATI)**, la quale designa un fenomeno di raggruppamento di più imprese che per aggiudicarsi un **appalto** presentano un'**offerta unitaria, conservando la propria indipendenza giuridica**: e ciò a prescindere dalla configurazione del raggruppamento come orizzontale, ossia riguardante lo svolgimento di attività omogenee, oppure verticale, cioè riguardante l'esecuzione di attività disomogenee. Non ravvisandosi un unitario soggetto passivo Iva, **non è pertanto consentito** all'associazione temporanea di imprese di avvalersi del meccanismo del **reverse charge**, di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#), ai fini dell'assolvimento dell'imposta.

Con questo principio di diritto, contenuto nella [sentenza n. 30354 del 23.11.2018](#), è stata ribadita la posizione della **Corte di Cassazione** in merito alla non idoneità dell'ATI ad assumere un'autonoma soggettività passiva Iva e, nella specie, ad applicare il sistema dell'inversione contabile qualora agisca in veste di subappaltatrice nell'esecuzione delle prestazioni in ambito edilizio.

Sull'inconfigurabilità dell'ATI come soggetto Iva autonomo e unitario, la Suprema Corte si era già pronunciata con le [sentenze n. 6791 del 20.03.2009](#) e [n. 1396 del 30.01.2003](#), escludendo la tesi secondo cui, per la configurabilità della soggettività d'imposta in capo alle ATI, sarebbe determinante la circostanza che esse si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, **in modo unitario e indistinto sia all'interno del raggruppamento che nei confronti dei terzi**, così da perdere la loro autonomia gestionale nei rapporti giuridici posti in essere.

È il caso di osservare che tale tesi è stata avallata dall'Amministrazione finanziaria nei **più recenti documenti di prassi**, aventi riguardo proprio il sistema del *reverse charge* previsto per le prestazioni rese in subappalto dall'ATI.

In particolare, la [risoluzione AdE 246/E/2008](#), rinviando alle indicazioni contenute nella [risoluzione AdE 172/E/2007](#), ha precisato che, “*in linea di principio, l'ATI è, civilisticamente e fiscalmente un soggetto trasparente, che non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto*. Infatti, elemento decisivo affinché possa determinarsi autonomia soggettiva in capo all'ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino nell'esecuzione dell'appalto, **in modo unitario e indistinto, sia all'intento del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi**, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere.

*Conseguentemente solo quando l'ATI assume **funzione esterna e, dunque soggettività giuridica**, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto.*

*Inoltre, in base a quanto chiarito con le **circolari del 29 dicembre 2006 n. 37 e del 4 aprile 2007 n. 19**, l'inversione contabile non opera nel caso in cui l'ATI si pone come **appaltatore diretto** e l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese associate, in quanto tra quest'ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto bensì di **mandato**".*

A sua volta, tale orientamento trae conferma da precedenti documenti di prassi, secondo cui, "ai fini della configurabilità della soggettività d'imposta in capo alle **associazioni temporanee di impresa** è determinante il fatto che le stesse si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario ed indistinto sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti di terzi; in tali casi, infatti, le singole imprese **perdonano la loro autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere**" ([risoluzione 500161/1991](#)).

Per l'Amministrazione finanziaria, il comportamento "unitario ed indistinto" è ravvisabile nel possesso, da parte dell'ATI, di un **numero di partita Iva**, nonché nella presentazione di **proprie dichiarazioni Iva, dei redditi e dei sostituti d'imposta**, oltre che dall'apertura di **proprie posizioni Inps e Inail**.

Secondo la giurisprudenza della **Corte di Cassazione**, tali elementi non sono, invece, idonei a configurare un'autonoma soggettività passiva d'imposta in capo all'ATI (si veda, in particolare, la **sentenza n. 6791/2009, cit.**).

Con la recente **sentenza n. 30354/2018**, i giudici di legittimità hanno confermato il proprio orientamento, escludendo che la distinzione tra ATI "orizzontali" e ATI "verticali", desumibile dall'[articolo 37, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006](#), sia idonea ad attribuire alle prime la soggettività Iva.

L'**ATI orizzontale** è caratterizzata dal fatto che le imprese associate o associate sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'**ATI verticale** è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro.

Ad avviso della **Suprema Corte**, non è possibile qualificare l'**ATI orizzontale** come un autonomo soggetto passivo, assumendo che le imprese in essa confluite non esercitino la propria attività economica in modo indipendente, ossia non sopportino individualmente il rischio riguardante la propria attività.

Dall'[articolo 37, comma 4, DLgs. 163/2006](#) si evince infatti che, anche nel caso di ATI orizzontale, le imprese raggruppate sono obbligate a specificare, all'atto della partecipazione alla competizione, la "**parte**" di **prestazione da eseguire** e, inoltre, sul piano delle

responsabilità, nelle ATI orizzontali ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle ATI verticali le mandanti rispondono ciascuna per le prestazioni assunte e la mandataria risponde in via solidale con ciascuna delle imprese mandanti in relazione alle rispettive prestazioni secondarie ([articolo 37, comma 5, D.Lgs. 163/2006](#)).

Ne consegue, concludono i giudici di legittimità, che la configurazione come ATI, sia verticale che orizzontale, esclude che la stessa si qualifichi come **soggetto passivo Iva**, sicché l'**ATI** non può applicare il meccanismo del **reverse charge** di cui all'[articolo 17, comma 6, lett. a\), D.P.R. 633/1972](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Dal conto “in rosso” è possibile presumere ricavi evasi

di Angelo Ginex

La presenza di un **saldo negativo di cassa**, ravvisabile allorché le voci di spesa superino gli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile legittimante l'esecuzione di un **accertamento induttivo** del reddito d'impresa, fa presumere l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno pari al disavanzo. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 28715 del 09.11.2018](#).

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento, a seguito di accertamento induttivo ex [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), mediante il quale l'Amministrazione finanziaria contestava maggiori **ricavi non dichiarati**, in quanto non fatturati, derivanti da attività di prestazione di servizi e da un canone di locazione.

La società contribuente **impugnava**, dunque, detto atto impositivo, il quale veniva parzialmente **annullato**.

Contro la sentenza dei giudici di prime cure proponeva, allora, appello l'Ente impositore, il quale veniva tuttavia rigettato, sull'assunto che l'indizio rappresentato dalla **cassa negativa** non fosse idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati e, per l'effetto, a fondare un accertamento di tipo induttivo.

Avverso detto provvedimento di reiezione l'appellante proponeva, infine, ricorso per cassazione ex [articolo 360, comma 1 n. 3\) c.p.c.](#), contestando, tra gli altri motivi, l'**erronea applicazione dell'articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973** e l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello.

In particolare, stando alle doglianze del ricorrente, il giudice d'appello avrebbe **errato** nel ritenere **insufficiente** a far presumere l'esistenza di **ricavi evasi e non contabilizzati** la presenza di un **ammacco di cassa** e l'**omessa contabilizzazione** degli anticipi dei soci e del canone di locazione.

Infatti, il giudice di seconde cure, negando l'idoneità della presenza di un saldo negativo di cassa a fondare l'accertamento induttivo di cui agli [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), avrebbe con ciò escluso, consequenzialmente, la presenza di inesattezze e di irregolarità formali tanto gravi, numerose e reiterate dalle quali sarebbe stato possibile desumere l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate, ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#).

Da ultimo, il giudice del gravame, dalle argomentazioni addotte, avrebbe tratto l'**errata conclusione** che la presenza di una **cassa negativa**, non supportata da altri elementi indiziari, **non** sarebbe stato **indizio** sufficiente di **evasione fiscale**.

I Supremi giudici, tuttavia, riformando la decisione del giudice del gravame, e con ciò **accogliendo il ricorso** dell'Ente impositore, hanno nel merito ribadito l'equiparazione del **conto cassa** alle scritture contabili, ancorché non obbligatorie, e la sua **idoneità** ad essere utilizzato dall'Ufficio, quale documento dell'impresa, ai fini dell'**accertamento con metodo induttivo**.

Più precisamente, richiamando plurimi e consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, i medesimi hanno chiarito che, ai fini dell'accertamento del reddito d'impresa col metodo di cui agli [articoli 39 D.P.R. 600/1973](#) e [54 D.P.R. 633/1972](#), la presenza di un **saldo negativo di cassa**, ravvisabile nella presenza di **voci di spesa** di entità **superiore a** quella degli **introiti registrati**, oltre a rappresentare un'**anomalia** di tipo **contabile**, farebbe **presumere** l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno pari al **disavanzo** (cfr. *ex multis Cass., ord. 25289/2017; Cass., sent. 11988/2011; Cass., sent. 27585/2008*).

Tanto sarebbe presumibile, in quanto la **chiusura "in rosso"** di un conto di cassa fa presagire, senza ombra di dubbio, che le spese superino gli introiti contabilizzati e che, dunque, **esistano altri ricavi non registrati**, e quindi **evasi**, almeno equivalenti al disavanzo (cfr. *Cass., sent. 27585/2008; Cass., sent. 24509/2009*).

Pertanto, nel caso in rassegna, la **sentenza d'appello** è stata ritenuta **censurabile** nella parte in cui, pur avendo evidenziato l'anomalia contabile, sintomo delle omesse registrazioni dei ricavi, ne **escludeva la rilevanza a legittimare la rettifica** del reddito d'impresa con il metodo induttivo, in quanto priva degli indici di gravità e di reiterazione richiesti dall'[articolo 39, comma 2, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#).

Si è reso, dunque, **necessario cassare la sentenza** rinviandone nuovamente l'esame ai giudici del gravame.

Master di specializzazione

DIRITTO, FISCALITÀ E PRATICA DEL TRUST

Scopri le sedi in programmazione >

PENALE TRIBUTARIO

Omesso versamento Iva e responsabilità dell'ex amministratore

di Luigi Ferrajoli

La Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, con la [sentenza n. 45308 del 09.10.2018](#), si è nuovamente pronunciata in tema di **omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto**, reato previsto e punito dall'[articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000](#).

Nel caso di specie, in ambito di complesse imputazioni relative al delitto di **bancarotta**, la Corte di Appello competente aveva confermato la condanna comminata a carico dell'imputato in relazione all'**omesso versamento dell'Iva** per l'anno 2009, da corrispondersi entro il 27.12.2010.

Nonostante l'imputato fosse **cessato dalla carica di amministratore** in epoca precedente a tale scadenza, il Giudice di secondo grado aveva comunque ritenuto imputabile al medesimo **l'omissione dei necessari accantonamenti** con “*valutazione illogica e giuridicamente errata*”, anche in considerazione della presenza di note di credito Iva per fatture già emesse (a cui non era seguito pagamento), contabilizzate nell'esercizio successivo e l'inesigibilità, derivante dalla generalizzata crisi di liquidità del gruppo, dei pretesi accantonamenti.

La Suprema Corte, chiamata a decidere, ha innanzitutto rilevato che la sentenza di merito aveva correttamente ricostruito “*gli indicatori di partecipazione*” dell'imputato nella consumazione del reato, per cui **nessun rilievo** poteva assumere il fatto che, **alla data di scadenza del debito tributario, il soggetto formalmente obbligato** fosse persona diversa dall'imputato, ossia il liquidatore. Quest'ultimo, peraltro, era stato assolto in ragione della brevità dell'arco temporale in cui aveva rivestito detta carica e alla “*ragionevole riconducibilità, secondo massime d'esperienza validate dallo stato di crisi aziendale, al precedente amministratore della mancanza delle necessarie risorse*”.

Il Giudice di legittimità ha quindi evidenziato che “**non risponde del reato di omesso versamento dell'Iva chi, pur avendo presentato la dichiarazione annuale, non è poi tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell'imposta nel termine previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 10-ter, salvo che il pubblico ministero non dimostri che il soggetto abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all'omissione del versamento** (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto Iva), ovvero **abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell'articolo 110 c.p., all'omissione della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell'imposta dichiarata**”.

Secondo la Corte, l'[articolo 10 ter D.Lgs. 74/2000](#) non è un reato a condotta di natura esclusivamente omissiva, perché il **mancato versamento** dell'imposta nel termine previsto

presuppone la **presentazione della dichiarazione annuale Iva** da parte di chi è obbligato a tale adempimento “*da cui emerge un debito di imposta superiore alla soglia, che impone all’obbligato comunque la destinazione vincolata delle somme già incamerate a titolo di IVA al fine del futuro adempimento tributario*”.

Inoltre, è **sufficiente** che l'imposta sul valore aggiunto non versata sia quella “**dovuta in base alla dichiarazione annuale**”. Ciò significa che il **debito erariale rilevante ai fini del reato de quo sia solo quello oggetto della dichiarazione annuale**, non rilevando viceversa un eventuale e diverso importo che risulti dai registri delle fatture emesse, dalle fatture o dalla contabilità di impresa oppure dal bilancio.

La presentazione della dichiarazione costituisce presupposto necessario ai fini della consumazione del reato, quindi l'autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l'oggetto della condotta omissiva è esattamente ed esclusivamente il debito dichiarato.

Posto che il reato in esame presuppone che il debito Iva risulti dalla dichiarazione del contribuente, **esso non può ritenersi integrato nel caso in cui nella stessa dichiarazione sia esposto un credito tributario**.

Sulla base di tali considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Giudice di appello avesse correttamente ravvisato a carico dell'imputato ricorrente “*un consapevole apporto all'inadempimento del debito erariale per non aver reso disponibili le risorse necessarie al pagamento del debito Iva dal medesimo dichiarato, in un quadro di complessiva crisi di liquidità determinato da scelte imprenditoriali e non riconducibile a forza maggiore*”.

La semplice produzione di note di credito e di altri documenti contabili, da parte dell'imputato, secondo la Suprema Corte non risultava idonea a **ridimensionare il debito d'imposta**, né apportava prove su eventuali specifiche iniziative intraprese al fine di soddisfare l'obbligazione tributaria.

Seminario di specializzazione

LA PACE FISCALE E LA ROTTAMAZIONE-TER

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Modello TR: modifica della scelta tra compensazione e rimborso

di EVOLUTION

L'ultima versione del modello IVA TR, approvata dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4/07/2017, tiene conto delle novità apportate dal D.L. 50/2017 in tema di compensazioni e deve essere utilizzata a partire dalle richieste relative al secondo trimestre del 2017.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo mette in luce la possibilità di modificare la scelta di utilizzo del credito mediante la presentazione di un modello TR integrativo.

I contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di Iva detraibile **superiore a 2.582,28 euro** e che intendono **chiedere** (in tutto o in parte) il rimborso di tale somma ovvero l'utilizzo in compensazione "orizzontale" della stessa (ai sensi dell'[articolo 17, D.Lgs. 241/1997](#)), devono presentare il modello Iva TR.

Tale modello, lo si ricorda, deve essere presentato in via telematica "**entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento**", direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Occorre segnalare che alla data di invio del modello è connesso l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito in quanto, in generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo **dopo la presentazione dell'istanza**. In particolare, a seguito del **D.L. 50/2017**, laddove il credito Iva sia di importo **superiore a 5.000 euro annui** la compensazione può essere effettuata a partire dal **decimo giorno successivo a quello di presentazione del Modello TR** (in precedenza l'utilizzo in compensazione poteva essere effettuato "*a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza*").

Inoltre, coloro che intendono utilizzare in compensazione il **credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui** (elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative) sono tenuti a presentare il suddetto modello munito del **visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte**

dell'organo di controllo.

Qualora, successivamente alla presentazione dell'istanza, il contribuente voglia cambiare la propria scelta **chiedendo in compensazione** la somma che aveva in precedenza **chiesto a rimborso**, può farlo, oltre i termini di presentazione del modello TR, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la [risoluzione 99/E/2014](#).

In tal caso, la rettifica operata dal contribuente nel modello TR è sempre ammessa, a condizione che l'Ufficio competente per il rimborso non abbia già validato la disposizione di pagamento in favore del contribuente stesso.

Tuttavia, qualora la somma già chiesta a rimborso dovesse essere utilizzata in compensazione senza aver provveduto alla **rettifica** del modello TR, si verifica l'ipotesi di **indebito utilizzo di somme in compensazione**, e quindi l'applicazione della **sanzione nella misura del 30%** dell'importo non versato a norma dell'[articolo 13, D.Lgs. 471/1997](#).

Inoltre, viene chiarito che qualora il contribuente modifichi la propria scelta **da compensazione a rimborso**, la destinazione del credito IVA trimestrale può essere rettificata alla **sola condizione** che la somma richiesta a rimborso non sia già stata utilizzata in compensazione.

Sostanzialmente, l'Agenzia delle Entrate, sottolinea l'**equivalenza**, almeno operativa, tra la scelta per il rimborso IVA infrannuale e la compensazione del credito IVA.

Va poi rilevato che la [risoluzione AdE 82/E/2018](#) ha chiarito che la presentazione del modello TR integrativo è consentita fino alla **scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale** (30 aprile di ogni anno) e non "solo" fino alla **data di presentazione della dichiarazione annuale IVA**. Peraltro, nell'occasione l'Agenzia ha precisato che l'integrativa resta comunque possibile solo per modificare elementi che **non incidono sull'ammontare del credito infrannuale**.

Rientrano in tali ipotesi, oltre che il mutamento della destinazione del credito, anche:

- la successiva apposizione del **visto di conformità**;
- la richiesta di **esonero** dalla produzione della **garanzia fideiussoria**;
- l'attestazione dei **requisiti contributivi e patrimoniali**.



The banner features the Euroconference Evolution logo on the left, consisting of a stylized 'EC' monogram with a blue and yellow swoosh, followed by the word 'EVOLUTION' in blue and 'Euroconference' in black. The background is a light gray with a subtle network or grid pattern. On the right side, there is a dark gray horizontal bar containing the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

Colloquio con Valter Gerosa / Head of

RASSEGNA RIVISTE

Il regolamento del lavoro dei soci nelle cooperative di lavoro

di Marco Bellumore

Articolo tratto da “Cooperative e dintorni n. 12/2018”

L'adozione da parte delle cooperative di lavoro del regolamento ex articolo 6, L. 142/2001, disciplinante le tipologie dei rapporti di lavoro stipulabili con i soci, rappresenta un adempimento di particolare rilevanza, la cui predisposizione è anche occasione di crescita e di valorizzazione dello spirito mutualistico. Il regolamento, infatti, permette di disciplinare alcuni aspetti del rapporto di lavoro dei soci che ne possano consentire una gestione il più coerente possibile con le norme, cogliendo al contempo le opportunità che le stesse offrono in termini di flessibilità nel perseguitamento dello scopo sociale della cooperativa. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “Cooperative e dintorni n. 12/2018”

La disciplina delle cooperative

“La rilevanza dello scopo mutualistico nelle società cooperative di tipo diverso (a mutualità non prevalente)” di Roberta Bigolin

“Il ciclo di vita del contratto di rete fra cooperative: la fase iniziale” di Giuseppe Capuano e Maria Antonietta Conte

La gestione delle società cooperative

“Problematiche di funzionamento delle cooperative edilizie di abitazione” di Romano Mosconi

Le cooperative di produzione e lavoro

“Il regolamento del lavoro dei soci nelle cooperative di lavoro” di Marco Bellumore

Le cooperative sociali

“L'impresa sociale svolge attività di interesse generale senza scopo di lucro” di Enrico Maria Lovaglio

“L'inserimento lavorativo in cooperativa di persone con disabilità: esempi di buone prassi” di Simona Balistreri e Marco Agostini

La società cooperativa nel mondo

“La società cooperativa in Francia” di Valerio Mosconi



COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA anziché € 190 + IVA

-35%

ABBONATI ORA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.